


[Circolare numero 56 del 08-04-2024](#)

Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”. Effetti sulla contribuzione. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei con

In attuazione della delega conferita all'articolo 2, commi 4 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, è stato emanato il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”, con il quale è stata introdotta un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di garantire un sostegno economico, alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.



Cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ALAS di cui all'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (art. 8, comma 3, del D.lgs n. 175/2023). Effetti sulla contribuzione

L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2023 ha previsto che l'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge n. 73/2021, recante la disciplina dell'indennità per la disoccupazione involontaria (ALAS) - in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all'articolo 3, primo comma, n. 23-bis, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 - non si applica agli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Conseguentemente, con la medesima decorrenza, cessano i relativi obblighi contributivi con riferimento ai medesimi lavoratori autonomi.

Al riguardo, si rammenta che la contribuzione ALAS è stata determinata nella misura del 2 per cento e che, tuttavia, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e per effetto delle riduzioni contributive ivi previste, la suddetta contribuzione è stata rideterminata nella misura dell'1,06 per cento dell'imponibile contributivo. Al contempo, il contributo di finanziamento dell'assicurazione di malattia è stato calcolato nella misura piena pari al 2,22 per cento.

Pertanto, con il venire meno dell'obbligo contributivo relativo all'ALAS, per i datori di lavoro o i committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, il contributo di finanziamento dell'assicurazione di malattia, dal 1° gennaio 2024, è determinato nella misura dell'1,28 per cento.

Si rammenta che il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato per l'anno 2024, è pari a 120,00 euro. La procedura di calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è adeguata al fine di recepire le disposizioni sopra riportate. Eventuali scostamenti vengono gestiti tramite l'emissione di “Note di Rettifica”.

Per contro, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (C.S.C. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (identificati dal C.S.C. 1.18.10), soggetti per i quali non trovano applicazione le predette riduzioni contributive, non si determinano impatti sulle ulteriori contribuzioni in conseguenza della cessazione dell'obbligo contributivo relativo all'ALAS.

Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per il finanziamento dell'indennità di discontinuità (art. 7, comma 1, del D.lgs n. 175/2023)

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è altresì dovuto, come anticipato, un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'[articolo 24 della legge n. 88/1989](#) (cfr. l'art. 7, comma 1, del D.lgs n. 175/2023).

Tale contribuzione, pertanto, si aggiunge al contributo di solidarietà già previsto ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dall'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo n. 182/1997, dovuto nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore con le medesime modalità di versamento.

Al riguardo si rammenta che in ordine alle modalità di determinazione del massimale ai fini contributivi per i lavoratori iscritti al FPLS, oltre il quale è dovuto il suddetto contributo di solidarietà, occorre tenere conto della condizione di “vecchio” o “nuovo” iscritto in capo all'assicurato.

In particolare, con riferimento ai lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, il predetto contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura dello 0,50 per cento, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, è pari a 119.650,00 euro per l'anno 2024.

Con riferimento ai lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il citato contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera e ai relativi massimali di retribuzione giornaliera determinate annualmente, in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.